

CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1, 98122, C.F. 80004070837, in prosieguo denominata "Università", nella persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Salvatore Cuzzocrea;

E

PagoPA S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* Giuseppe Virgone (di seguito, "Società" o "Parte") con sede in Roma alla Piazza Colonna n. 370, CAP 00187, codice fiscale 15376371009 di seguito denominate congiuntamente "Parti"

PREMESSO CHE

- a) l'Università è organizzata al suo interno in Istituti di ricerca dotati di autonomia scientifica e deputati alla programmazione e gestione delle attività di ricerca e formazione;
- b) nell'ambito delle proprie attività di didattica e di ricerca, l'Università attiva ogni anno Corsi di dottorato di ricerca ("*Corsi di Philosophiae Doctor*" o Corsi PhD) in diversi ambiti scientifico-disciplinari ed eroga altresì assegni di ricerca e borse di studio "*post-lauream*" volti allo sviluppo di specifici progetti di ricerca;
- c) la Società ha come oggetto sociale *inter alia* lo sviluppo e l'implementazione, nonché la successiva gestione e diffusione del punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis del d.lgs. n. 82/2005 - e della piattaforma di cui all'art. 50-ter, oltre alla gestione e allo sviluppo tecnologico della piattaforma dei pagamenti cd. pagoPA, disciplinata dall'art. 5, co. 2, del citato decreto;
- d) nell'espletamento delle attività di cui alla lettera c) la Società si propone come un centro di competenze volto a rendere semplici ed efficaci i servizi digitali per i cittadini;
- e) per tali ragioni, la Società è interessata allo svolgimento e allo sviluppo di attività di ricerca nei suddetti ambiti, anche attraverso il finanziamento di borse di studio per la frequenza ai Corsi PhD, di assegni di ricerca, di borse di studio "*post lauream*" nonché attraverso l'organizzazione di tirocini e *stage* o altre attività formative, di ricerca e di trasferimento tecnologico;

CONSIDERATO CHE

- una collaborazione continuativa tra l'Università e la Società è suscettibile di migliorare le conoscenze impiegate nelle rispettive attività, oltre a consentire lo sviluppo di progetti di più ampia portata e collaborazione scientifica;
- nell'ambito degli interessi comuni l'Università e la Società intendono avviare un rapporto di collaborazione, i cui termini generali sono definiti nella presente Convenzione quadro mentre i termini specifici sono demandati ad appositi Accordi attuativi che di volta in volta saranno stipulati tra le Parti, nel rispetto della normativa

vigente in materia;

VISTE

le fonti interne dell'Università, in particolare:

- lo “*Statuto dell’Università degli Studi di Messina*”, emanato con D.R. 3429 del 30.12.2014;
- il “*Regolamento del dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Messina*” emanato con D.R. n. 1015 del 03.05.2016, nel cui ambito trovano compiuta regolamentazione i Corsi PhD, le relative borse di studio e le borse di studio “*post lauream*”;
- il “*Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca (assegni di ricerca)*”, emanato con D.R. n. 81 del 16.01.2020;

**Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

ARTICOLO 1 – SCOPO ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE, MODELLI CONVENZIONALI DEGLI ACCORDI ATTUATIVI.

1. Le premesse alla presente Convenzione Quadro (d’ora innanzi Convenzione) costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
2. La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra l'Università e la Società volta alla migliore realizzazione della *mission* della Società nonché dei fini istituzionali dell'Università negli ambiti di comune interesse. Le iniziative che le Parti intendono realizzare nell’ambito della presente Convenzione potranno consistere in:
 - a. finanziamento di una o più borse di dottorato di ricerca (borsa PhD)
 - b. finanziamento di uno o più assegni di ricerca;
 - c. finanziamento di una o più borse di studio “*post lauream*”;
 - d. contratti di ricerca conto terzi commissionati dalla Società ad uno o più Istituti dell'Università, nel rispetto della normativa regolamentare di Ateneo vigente;
3. La Società si rende disponibile, inoltre, ad accogliere al suo interno gli studenti dell'Università (dei corsi di laurea triennale e magistrale, o magistrale a ciclo unico) nonché dei dottorandi, assegnisti, borsisti, e/o studenti di Master organizzati dall’Università, al fine di permettere agli stessi:
 - lo svolgimento di attività di ricerca presso la Società e la redazione degli elaborati finali finalizzati al conseguimento del Diploma di Laurea/Laurea Magistrale/Diploma di Master/Dottorato di Ricerca, o comunque necessari al completamento dell’attività di ricerca intrapresa;
 - lo svolgimento di attività di ricerca presso la Società e la redazione della tesi di Dottorato per i dottorandi vincitori di borsa finanziata dalla Società;
 - lo svolgimento di un periodo di *tirocinio curriculare* o *extracurriculare*, come meglio definito all’art. 2.

4. Per regolamentare le attività di cui al comma 2, le Parti sottoscriveranno specifici accordi (di seguito, “**Accordi Attuativi**”). I *tirocini curriculari o extra-curriculari* saranno regolamentati secondo un format proposto dall'Università integrato dal Progetto formativo e di orientamento.

5. Gli Accordi Attuativi di cui al comma 2 saranno sottoscritti:

(a) per l'Università dal Rettore o dal Direttore di Istituto;

(b) per la Società, dal legale rappresentante o dal Dirigente all'uopo delegato.

6. La presente Convenzione regola in maniera uniforme la titolarità dei risultati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale in riferimento alle attività oggetto degli Accordi Attuativi, come meglio definite all'art. 3.

6. La Società conviene che l'Università, giusta la sua natura di istituto universitario ad ordinamento speciale, sovrintenderà a tutte le procedure di predisposizione e pubblicazione dei Bandi per la selezione dei vincitori degli assegni di ricerca e borse di studio “*post lauream*” finanziati dalla Società, secondo la normativa nazionale e le proprie fonti interne, nonché le tempistiche deliberate dai propri organi.

7. La presente Convenzione non costituisce alcun vincolo alla sottoscrizione degli Accordi Attuativi.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. **Studenti**: da intendersi tutti gli studenti dell'Università regolarmente iscritti a corsi di laurea triennale e magistrale, o magistrale a ciclo unico, nonché i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, e gli iscritti ai Master organizzati dall'Università;

2. “**Attività di Ricerca**”: attività di ricerca o formazione sviluppata sotto la supervisione scientifica dell'Università nell'ambito di progetti formativi in Corsi di dottorato (PhD) (a), assegni di ricerca (b), borse di studio per attività di ricerca “*post-lauream*” (c), commesse di ricerca conto terzi finanziate interamente dalla Società e realizzate presso uno o più Istituti dell'Università oppure presso una (o più) sedi della Società come di seguito definiti (d):

a. “**Progetto formativo in Corsi di dottorato di ricerca o Perfezionamento (Corsi PhD.)**”: si intende il finanziamento totale o parziale da parte della Società di un posto con borsa nell'ambito di un Corso di dottorato di ricerca o Perfezionamento. al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso le università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione;

b. “**Assegni di ricerca**”: si intende il finanziamento da parte della Società di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;

c. “**Borsa di studio per attività di ricerca “post-lauream”**”: si intende il finanziamento da parte della Società di una borsa di studio per attività di ricerca “*post-lauream*” ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dell'art. 18, comma 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo cui possono partecipare a gruppi ed ai progetti di ricerca delle università i titolari di borse di studio o di ricerca bandite dalle università e finanziate da soggetti terzi sulla base di specifiche convenzioni, senza oneri finanziari per le università ad

eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi;

d. **“Ricerche Conto terzi”**: attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica richiesta e finanziata dalla Società e svolta dagli Istituti dell'Università (uno o più Istituti), avvalendosi delle proprie competenze e risorse, secondo quanto previsto dall'art. 66 del D.P.R. n. 382/80 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal vigente Regolamento di Ateneo in materia.

Le attività di ricerca includono altresì:

e. **“ tesi di Laurea Triennale e Magistrale, Project Work per la verifica finale del Master, tesi di Dottorato”**: si intende riferirsi (i) a tutti gli elaborati che gli studenti dell'Università (come sopra definiti) realizzano nel corso oppure al termine del percorso di studi intrapreso nell'ambito dell'Università secondo la propria regolamentazione interna, realizzato prevalentemente presso una (o più) delle sedi della Società nonché (ii) ogni ulteriore attività legata al conseguimento del predetto titolo;

f. **“Tirocinio”**, si intende il periodo di:

- *Tirocinio curriculare* attivato dall'Università quale “Soggetto Promotore” presso sedi della Società a favore degli studenti dell'Università all'interno del periodo di frequenza del relativo corso di studio presso l'Università;

- *Tirocinio non curriculare*: tirocinio formativo e di orientamento attivato dall'Università quale “Soggetto Promotore” presso sedi della Società a favore degli studenti dell'Università che abbiano conseguito il relativo titolo (, Laurea Triennale/ Magistrale Diploma di Master Universitario Dottorato di ricerca/), da non oltre 12 (dodici) mesi, quale esperienza formativa, orientativa, non costituente rapporto di lavoro, finalizzata ad agevolare le scelte professionali e l'occupazione nel percorso di transizione tra scuola e lavoro.

Le Attività descritte dalla lettera a. sino alla lettera f. congiuntamente definite, nel seguito, le **“Attività”**.

ARTICOLO 3 – TITOLARITÀ DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

1. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale (Diritti IP) relativi alle proprie conoscenze preesistenti (Background); nessuna delle previsioni di cui alla presente convenzione implica l'automatica cessione o licenza di alcun diritto in relazione al Background dell'altra Parte.

2. I Diritti IP sui risultati parziali o definitivi conseguiti nello svolgimento delle attività di ricerca oggetto della presente Convenzione sono in comproprietà tra l'Università e la Società in parti uguali, fatti salvi i diritti morali riconosciuti all'autore ed inventore.

3. L'Università è consapevole del fatto che nel caso di soluzioni e programmi informatici che siano realizzati da PagoPA S.p.A., quest'ultima, in quanto società a partecipazione pubblica, ha l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente e di rilasciarlo in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze.

4. L'Università si impegna a far sottoscrivere al proprio personale, docente e ricercatore, agli assegnisti di ricerca, ai borsisti in esecuzione delle attività di ricerca oggetto della presente convenzione quadro, un'ulteriore dichiarazione di accettazione delle condizioni dettate dalla presente convenzione quadro in materia di titolarità dei risultati dell'attività di ricerca. In ogni caso l'Università manterrà il diritto di utilizzare i risultati per le proprie finalità di ricerca e didattica.

ARTICOLO 4 – RISERVATEZZA

1. Ai fini della presente Convenzione, i referenti dell'Università e della Società indicati in ogni specifico accordo relativo alle Attività, assumono il ruolo di Referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

2. Per informazioni riservate (di seguito, le “**Informazioni Riservate**”) si intendono tutte le informazioni che siano state oggetto di divulgazione tra le Parti (una parte cd. “Parte Divulgante”, l'altra cd. “Parte ricevente”) che siano state diversamente acquisite in forma tangibile o non tangibile, nell'ambito delle Attività’.

3. Ai fini dell'applicazione del comma che precede, devono ritenersi Informazioni Riservate, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: gli atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni e relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli o tavole.

4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, pertanto, la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna ad applicare tutte le misure che la stessa adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura e ad applicare, in ogni caso, la massima diligenza possibile nel trattare e proteggere le informazioni riservate acquisite.

Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dalla presente Convenzione sopravvivono all'esaurimento degli effetti della stessa.

5. In particolare, l'Università si impegna e garantisce, prima dell'esecuzione delle Attività, di far sottoscrivere - ove necessario e rilevante - specifici accordi di riservatezza al proprio personale, nonché ai docenti, ricercatori, agli assegnisti di ricerca, borsisti e allievi, studenti, tirocinanti coinvolti nell'esecuzione delle Attività.

6. Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- a) siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito, a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento agli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- b) siano note alla Parte ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- c) sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria e non siano tutelate da concessione di privilegio, purché la Parte ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte

tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria.

7. La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico e, in ogni caso, a condizione che tali soggetti:

- a) si impegnino a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Divulgante in esecuzione di ogni specifica Attività;
- b) si impegnino a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi rispetto a quelli delle Attività le Informazioni Riservate che saranno fornite e/o rivelate dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente nell'esecuzione di ogni specifica Attività.

8. Nel caso in cui la Società decida di tutelare i risultati mediante segreto industriale, l'Università si impegna a non divulgare i risultati senza autorizzazione della Società e sarà vincolata dagli obblighi di confidenzialità stabiliti nel presente articolo.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

1. I Responsabili della presente Convenzione, designati dalle Parti, sono:

per la Società: il dirigente responsabile degli affari istituzionali verso le università, Massimiliano Gambardella, Ph.D.

per l'Università: il Prof.

ARTICOLO 6 – DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tra le Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione¹, avrà la durata di tre anni e potrà essere rinnovata soltanto previo espresso accordo scritto tra le Parti e previa delibera dei rispettivi organi competenti, salvo disdetta comunicata per iscritto via PEC da una delle Parti entro tre mesi dalla scadenza.

2. Gli “Accordi Attuativi” ancora vigenti alla data di cessazione degli effetti della Convenzione, continuano a produrre i loro effetti, laddove non sia previsto diversamente all'interno degli stessi.

3. Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento e per qualsiasi motivo concedendo all'altra Parte un preavviso di almeno 3 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, che dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'attenzione dei Responsabili di cui all'articolo che precede.

4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale del rapporto ha effetto per l'avvenire, non incidendo sulla parte di Convenzione già eseguita. Gli Accordi attuativi già sottoscritti alla data di efficacia del recesso unilaterale o dello scioglimento automatico restano validi ed efficaci, salva diversa valutazione delle Parti e salve le specifiche ipotesi di recesso, scioglimento o risoluzione previste nei singoli Accordi attuativi di studio per Corsi di dottorato o Corsi PhD, assegni di ricerca e borse di studio “*post lauream*”.

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

5. Fatto salvo quanto sopra, le Parti potranno risolvere unilateralmente la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile.

ARTICOLO 7 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Università assicura il personale e gli studenti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione (contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile).
2. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Società si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università) e all'Università.
3. La Società garantisce che il proprio personale, coinvolto nelle attività oggetto della presente Convenzione che dovessero svolgersi presso le sedi dell'Università, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile.

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione Quadro, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.
2. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nel merito delle attività attuative della presente Convenzione, in considerazione della varietà di Attività previste, verranno di volta in volta definiti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Le Parti sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679).

ARTICOLO 9 – SICUREZZA

1. Le attività di cui alla presente Convenzione contemplano la possibilità che il personale di una Parte (ivi compresi gli studenti per l'Università) acceda alle Sede dell'altra. Ai fini del

presente articolo, e secondo la normativa vigente inerente la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni) il personale di una Parte (ivi compresi gli studenti), è indicato come “lavoratore” o “lavoratori”.

2. La Parte Ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito ai rischi ed alle misure e regole di sicurezza ivi presenti (utilizzo della strumentazione, protocolli di lavoro, procedure di emergenze ed evacuazione, ecc.). Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della citata normativa.

3. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili delle Strutture della Parte Ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs., nonché delle seguenti attività:

- valutazione dei rischi per le rispettive attività;
- sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
- informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
- fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nessun accordo o patto che modifichi, deroghi o ampli la presente Convenzione sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente alla presente Convenzione e sia sottoscritto dalle Parti e dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.

2. Nel caso in cui taluna delle disposizioni della presente Convenzione sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, tale vizio non condizionerà le rimanenti disposizioni della Convenzione medesima. Le Parti saranno esonerate dal rispetto dei diritti e degli obblighi previsti dalle disposizioni dichiarate nulle, invalide o inefficaci, ma unicamente nella misura in cui tali diritti e obblighi siano direttamente condizionati da tali nullità, inefficacia e invalidità. In tal caso, le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione delle disposizioni nulle o invalide con altre valide ed efficaci che riprendano, per quanto possibile, l'originale intenzione delle Parti.

3. Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell'altra Parte tale da poter rappresentare una violazione alle disposizioni della presente Convenzione, ciò non costituirà una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dalla presente Convenzione. Fermo quanto precede, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti, poteri o facoltà stabiliti dalla presente Convenzione dovrà essere intesa come una rinuncia circoscritta al singolo caso e non impedirà l'esercizio anche parziale della Parte interessata di un qualsiasi altro suo diritto o facoltà ai sensi della presente Convenzione.

4. La presente Convenzione verrà interpretata secondo buona fede, con riguardo alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che le Parti hanno ragionevolmente inteso perseguire.

5. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, anche ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente per la composizione stragiudiziale delle liti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti eleggono quale foro territorialmente competente in via esclusiva quello di Messina.

6. La presente Convenzione, redatta in unico originale informatico, è soggetta all'imposta di bollo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 (e successive modifiche ed integrazioni) e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, la quale è assolta virtualmente dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 dell'Allegata Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 (e successive modifiche ed integrazioni), e le eventuali spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte che ne farà richiesta.

PagoPA S.p.A.

Università degli Studi di Messina

L'Amministratore Unico
Giuseppe Virgone

Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea